



tradotti e asseverati dai quali emergeva la paternità e la maternità; che il minore [REDACTED] [REDACTED] quando la famiglia stava già organizzando la fuga e cercava di sottrarsi al controllo delle autorità nazionali della cui protezione non poteva più avvalersi, sicchè egli era l'unico a non avere un certificato di nascita da produrre all'Ufficio Immigrazione; che, però, vi era ulteriore documentazione che forniva prova adeguata del rapporto di maternità anche con quest'ultimo minore (Dichiarazione della Comunità di Sant' Egidio, Dichiarazione della associazione Naturalmente ONLUS, Certificati di iscrizione alla scuola elementare [REDACTED] e relative schede di valutazione, Tessera STP per i cittadini stranieri e certificati vaccinali, Nulla osta rilasciato dalle autorità tedesche per il rimpatrio in Bosnia della sig.ra [REDACTED] insieme ai figli [REDACTED] in data 19.06.2017).

\* \* \*

Il legame di maternità con i minori [REDACTED] [REDACTED] risulta adeguatamente provato dai certificati di nascita tedeschi e bosniaco prodotti in atti, la cui autenticità non è stata peraltro contestata dall'autorità amministrativa costituitasi in giudizio.

In ordine al minore [REDACTED] per il quale la ricorrente non è in possesso del certificato di nascita la copiosa documentazione depositata in atti fornisce elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere provato il legame di maternità.

Il minore in questione ha sempre viaggiato con il resto della famiglia recandosi prima in Germania e poi in Italia, vive con la madre e gli altri fratelli, frequenta la scuola ed è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, tutto ciò tramite la Sig.ra [REDACTED] quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso. Chiedere di accedere all'Ambasciata per ottenere i certificati di nascita o il costoso esame del DNA a spese della madre al fine di consentire alla Sig.ra [REDACTED] di proporre domanda di protezione internazionale in nome e per conto dei minori, appare richiesta del tutto sproporzionata, tenuto conto che si tratta di richiedente asilo che afferma di essere fuggita dal proprio paese di origine per sottrarsi a persecuzioni e considerato il diritto dei minori a proporre direttamente domanda di protezione internazionale per il tramite del genitore (art. 6, comma 2, del d.lgs. 25/08, Direttiva 2013/32/UE art. 7).

l'art. 6 par. 6 della Direttiva 2013/33/UE fa divieto alle pubbliche amministrazioni locali di richiedere documentazione aggiuntiva per accedere alla richiesta di protezione internazionale: *"Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale"*, essendo la ratio volta alla facilitazione del percorso di richiesta di protezione internazionale, tenuto conto della posizione di particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo.

Inoltre, dall'art. 3 del Dlgs. n.25/2008 è possibile ricavare chiaramente un'assenza di discrezionalità in capo alla Questura, la quale è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all'esclusiva competenza delle Commissioni territoriali.

Oltre al *fumus bonis iuris* sussiste altresì il *periculum in mora*.

I minori si trovano nella condizione di non essere inseriti nel permesso di soggiorno della madre, ma di non essere nemmeno soggetti alle tutele previste dalle norme sui minori stranieri non accompagnati e si trovano attualmente sprovvisti di permesso di soggiorno, non potendo così accedere all'iscrizione anagrafica e al sistema sanitario nazionale, con conseguente impossibilità di

accedere al pediatra di base. Essendo poi privi di documento di riconoscimento, rischiano altresì di non accedere agli esami conclusivi dei cicli scolastici e di non partecipare alle gite organizzate dalla scuola e alle attività sportive.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di ricevere la domanda di protezione internazionale di [REDACTED]

[REDACTED] nell'interesse proprio e dei suoi figli minori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] oltre che degli altri due figli minori nati in Italia;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma, il 06/12/2021

la giudice designata  
Silvia Albano